

Il Sole 24 Ore <i>"Informazione, antidoto ai rischi di investimento"</i>	Data: 08/01/2016
Indietro	Stampa

il Sole 24 Ore

sezione: Norme e tributi data: 08 Gennaio 2016 - pag: 33

Informazione, antidoto ai rischi di investimento

I fatti relativi alle quattro banche italiane in default dimostrano una volta di più che il **risparmio**, inteso come accumulo di ricchezza, non conosce blindature a tenuta stagna contro diminuzioni di valore o perdite di capitale, anche totali.

L'antidoto migliore al contenimento del rischio rimane l'**informazione**: troppo spesso non viene data da chi vende, ma altrettanto spesso mal richiesta da chi compra. Sui mercati finanziari gli investimenti di qualsiasi natura, anche quelli noti come "sicuri", contengono in sé elementi di rischiosità, che possono derivare da varie fonti: l'emittente, il collocatore, il mercato di riferimento, la solidità patrimoniale di chi emette, l'attività svolta dall'emittente, il paese di emissione, il mercato di destinazione, il mercato di quotazione, l'assenza di quotazione, la situazione politica ed economica del Paese ove risiede l'emittente, le informazioni disponibili, per citare solo i più importanti. Ad esempio, un titolo di Stato di un Paese in guerra non è sicuro affatto, così come l'obbligazione emessa da un primario ente o da una società multinazionale solida e nota sul mercato. Rischi politici e di mercato sono sempre dietro l'angolo; rischi di fallimenti, di congiunture negative, di frodi, di coinvolgimenti in fatti penalmente rilevanti, di scandali finanziari di società anche collegate o partecipate eccetera. E ciò non viene evitato se i titoli a rischio sono inseriti in "pacchetti" (i classici fondi o gestioni patrimoniali) nei quali costituiscono una parte associata ad investimenti più marcatamente sicuri agli occhi del risparmiatore, oppure vengono genericamente indicati dietro assicurazione verbale del soggetto collocatore. Se non si conosce il mercato non bisogna investirci. Ciò anche se ci si serve di un intermediario.

Il ruolo degli intermediari finanziari

Si presume come essenziale la funzione bancaria e degli intermediari finanziari legalmente operanti sul mercato. Senza di essi, anche per legge, il collocamento di strumenti e prodotti finanziari non potrebbe avvenire. Ma il cliente si deve poter fidare, guardando al pregresso, e soprattutto deve sapere di che cosa si parla. L'asimmetria informativa - il rischio principale per l'investitore -, cioè la diversità di patrimonio di notizie di cui possono disporre la banca e, altrettanto, il cliente-risparmiatore, deve essere colmata possibilmente prima di iniziare il rapporto.

La legge prevede per questo una informativa "precontrattuale" e una "contrattuale", proprio perché senza della prima non deve nascere il contratto e non può proseguire senza la correttezza anche della seconda. Le nostre norme sulla tutela del risparmio sono più che sufficienti a garantire questo equilibrio. Sia le leggi ordinarie, con in cima il Testo unico della finanza ed il Testo unico bancario, così come le disposizioni regolamentari della Banca d'Italia e della Consob, costituiscono una rete di protezione che, nonostante l'accaduto, non possiamo affatto ritenere non all'avanguardia. Troppo complicati sono ancora i meccanismi precontrattuali (per esempio prospetti informativi e fogli informativi) che vengono consegnati alla clientela prima di avviare il rapporto. E troppo farraginoso risulta altresì il tratto negoziale: la sottoscrizione del contratto e della documentazione, con scritturazioni non comprensibili, difficilmente leggibili e poco chiare. Ma questo viene anche da disposizioni comunitarie. Da ultima la cosiddetta direttiva Mifid, in prima versione 2004, ora in attesa della

"Mifid II", che a quanto pare non semplificherà il quadro. Per aumentare le tutele non serve più "carta", ma più informazione e più controllo. Ciò detto, i rischi per i risparmiatori generano da quanto sopra enumerato: informazione, trasparenza, efficacia delle finalità e chiarezza degli obiettivi. Strumenti finanziari a lunga scadenza sono a maggior rischio di quelli a breve, a parità di rendimento. Rendimenti promessi troppo elevati sottintendono sicuramente rischi maggiori di perdite.

Il «capitale protetto»

Chi non vuole correre questi rischi investe in forme cosiddette "a capitale protetto", quelle cioè nelle quali l'intermediario, qualsiasi cosa accada, si impegna alla restituzione quantomeno del capitale. Ciò non può avvenire in caso di investimenti in azioni, obbligazioni, fondi.

Avviene ad esempio nelle polizze vita e negli altri prodotti assicurativi più recenti (polizze unit e index linked), ma solo dove chiaramente previsto in contratto. Le azioni sono legate all'andamento della società emittente, quindi hanno necessariamente un rischio legato all'attività della medesima. Le obbligazioni pure: anche se sono "titoli di debito", cioè obbligano alla restituzione il soggetto (la banca o la società) che le ha emesse, possono rivelarsi nulle laddove, come nei casi di questi giorni, il soggetto emittente abbia problemi a rimborsarle alle scadenze prestabilite. E rivenderle diventa ovviamente impossibile, perchè gli altri risparmiatori non compreranno mai titoli "spazzatura" da altri clienti già rovinati dal crack. Per questo poi l'intervento dello Stato va a rendersi necessario, anche se - a dire il vero - il primo dovrebbe esser quello del privato, che deve assumersi la responsabilità delle debitorie, a meno che non provi, come noto, di essere stato diligente nell'adempimento di tutti gli obblighi di cui sopra abbiamo parlato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ranieri Razzante